

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTEDANZA

Art. 1

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ., denominata "*Artedanza Associazione Sportiva Dilettantistica*".

Art. 2

L'associazione ha sede in Trento in via Alle Laste n. 8. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive locali e nazionali.

Art. 4

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali con l'obiettivo di divulgare la cultura e la pratica della danza nelle diverse forme (es. classica, hip hop, modern, contemporaneo, yoga per danzatori, danza terapia, contact improvisation, teatrodanza).

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti per la realizzazione dei fini istituzionali.

L'associazione denominata "*Artedanza Associazione Sportiva Dilettantistica*" si propone le seguenti finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e agonistica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle diverse discipline della danza;
- lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività e nelle discipline legate alla danza;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
- la pubblicazione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- lo svolgimento di attività di ricerca, la documentazione e la sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
- la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;

- la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di corsi per i propri aderenti atti a qualificare l'attività sportiva dilettantistica svolta;
- la promozione, attraverso la pratica sportiva dilettantistica, di messaggi a carattere sociale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, organizzare manifestazioni e iniziative, purché consoni ai fini dell'Associazione;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni e degli Enti di promozione cui si affilierà; s'impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni e delle suddette Federazioni o Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.

L'Associazione è composta di:

- a) Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 7

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e di accettarli incondizionatamente.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art. 19.

Art. 8

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli affiliati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno rimborsati.

Art. 9

I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
- c) esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.

Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di Enti e organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il Patrimonio, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

Art. 12

L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il rendiconto annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.



Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art.13

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.14

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere effettuata mediante avviso da affiggersi nella sede sociale ovvero in alternativa mediante comunicazione scritta da inviare, via posta ordinaria, posta elettronica o SMS, con un anticipo di 7 giorni tale da permettere la partecipazione all'assemblea stessa e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Art.16

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art.17

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale ;
- b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio direttivo;

c) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.18

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art.19

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i due Consiglieri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano il medesimo incarico o carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.

La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Non è ammessa delega.

Art.20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- c) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione;
- d) redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
- e) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- g) redigere il rendiconto economico;
- h) istituire eventuali sezioni in altre città;
- i) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
- j) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Art.21

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Art.22

Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) sospensione;
- c) radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza.

Il presidente e il direttivo

Ades Gensini
Sufor
Valentino Spauri
Daniela Lattinera
Je



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	168,00	PRELIEVO DEL 11/01/2011
IPOT.		C/O <i>Caricchio</i>
VOL.		REC. TO 12 GEN 2011
BOLLO		IP 805
DIR.	4,15	SERIE 703
TOTALE	172,15	

IL FUNZIONARIO (*)
Quirico Gili
 (*) firma sul del Direttore Provinciale

